



Università
Ca'Foscari
Venezia

D.D. N. 1629 /2020
Prot. N. 39407 - V/5
del 30/07/2020

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE (150 ORE) DI CARATTERE GENERIC
ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Indizione	2
Art. 3 - Attività previste	2
Art. 4 - Compensi	3
Art. 5 - Requisiti di accesso.....	3
Art. 6 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali	5
Art. 7 - Partecipazione al concorso	6
Art. 8 - Formazione della graduatoria e svolgimento dell'attività	7
Art. 9 - Assegnazione, svolgimento dell'attività e obblighi del collaboratore	7
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	8
Art. 11 - CFU	8
Art. 12 - Norme finali	8
Art. 13 - Responsabile del procedimento	8
Art. 14 - Riferimenti per informazioni	8
Art. 15 - Riferimenti normativi.....	9

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende:
 - a) per **Ateneo**, l'Università Ca' Foscari Venezia;
 - b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo, o in altri Atenei consorziati, per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
 - c) per **titoli di studio**, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca, il master di I° e II° livello classificato come "post lauream";
 - d) per **corsi di laurea**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
 - e) per **corsi di laurea magistrale**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
 - f) per **corsi di dottorato di ricerca**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 224/1999 e al D.M. n. 45/2013;
 - g) per **corsi di master**, i corsi di master di I° e II° livello degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004, art. 3, comma 9, classificati "post lauream" nel Regolamento Didattico dell'Università;
 - h) per **corsi di studio interateneo**, i corsi istituiti in convenzione con altri Atenei italiani o internazionali;
 - i) per **studente**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo;
 - j) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004;
 - k) per **studente part-time**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale, di cui all'art. 25 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 4 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
 - l) per **DSU**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - m) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - n) per **I.S.E.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - o) per **I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - p) per **I.S.E.E. Parificato**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente straniero o italiano residente all'estero individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
 - q) per **I.S.E.E. Corrente**, l'indicatore della situazione economica equivalente che può essere richiesto nel caso si già presente un'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e sia intervenuta una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti I.R.P.E.F.) o una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%, di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ed al D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Art. 2 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente per l'attuazione del diritto allo studio universitario e al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria, offre la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione ai servizi rivolti all'utenza studentesca attraverso un concorso per le attività di collaborazione (150 ore) di carattere generico, da assegnare agli studenti capaci e meritevoli iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia e da svolgersi per l'anno accademico 2020/2021.
2. L'Area Risorse Umane (ARU) dell'Ateneo, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario, assegnerà per l'anno accademico 2020/2021 un numero di attività di collaborazione (150 ore) di carattere generico basato sulle richieste di fabbisogno pervenute da tutte le strutture. La stessa Area deciderà la distribuzione dei collaboratori alle strutture dell'Ateneo in relazione alle diverse aree di attività e tenendo conto anche dei risultati delle eventuali precedenti collaborazioni svolte nell'anno accademico 2019/2020.

Art. 3 - Attività previste

1. Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione del presente bando sono le seguenti:
 - a) semplici attività di supporto amministrativo alle strutture dell'Ateneo;
 - b) apertura / chiusura delle sedi universitarie, delle sale di studio e delle biblioteche;
 - c) servizi di front-office;
 - d) altre generiche attività a supporto dei servizi rivolti agli studenti;
 - e) attività generiche svolte dagli studenti all'interno di altre strutture in ambito universitario (quali i collegi universitari) se convenzionati con l'Ateneo.
2. Le collaborazioni non possono comportare l'assunzione di responsabilità amministrative o riguardare attività di docenza e/o di svolgimento degli esami.

Art. 4 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 6,50. Tale compenso è esente da imposte.
2. Le prestazioni dello studente non possono superare il numero massimo di 150 ore. Allo studente che completa il ciclo delle 150 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte della struttura assegnataria è corrisposto un premio pari a Euro 160,00.
3. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (45 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. E' fatto salvo il compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
4. Lo studente che presenta la domanda di partecipazione al presente bando è **tenuto obbligatoriamente ad attivare la CartaConto Ca' Foscari**, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La **CartaConto Ca' Foscari** sarà utilizzata come unica modalità di accredito del compenso per l'eventuale attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 5 - Requisiti di accesso

1. Per accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve presentare la domanda, chiedere il rilascio dell'I.S.E.E. e risultare iscritto all'anno accademico 2020/2021, entro le scadenze riportate al successivo articolo 7.
2. Potrà accedere alle attività di collaborazione lo studente che si iscrive nell'anno accademico 2020/2021:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) al primo anno o successivo dei corsi di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni, purché non assegnatari di borsa di dottorato e non iscritti in co-tutela;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";
 - e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I e II livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Lo studente potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università Ca' Foscari Venezia oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree;
 - g) in caso di contemporanea iscrizione all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2020/2021 in una sola delle due carriere.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
- b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".

Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

4. Allo studente iscritto per l'anno accademico 2020/2021 al primo anno dei seguenti corsi di studio è richiesta:

- a) corso di laurea magistrale: votazione di laurea di primo livello non inferiore a 95 su 110;
- b) corso di dottorato di ricerca: l'ammissione e la conseguente iscrizione al corso;
- c) corso di master di I° livello: votazione di laurea di primo livello non inferiore a 95 su 110;
- d) corso di master di II° livello: votazione di laurea di secondo livello non inferiore a 95 su 110.

5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2020/2021 ad anni successivi al primo deve essere in possesso:

- a) per i **corsi di laurea**, alla data del 10 agosto 2020, di:
 - almeno 25 CFU per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 80 CFU per lo studente iscritto al terzo anno;

- almeno 135 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 CFU;
- per il terzo anno, 25 CFU;
- per il quarto anno, 60 CFU;
- per il quinto anno, 80 CFU;
- per il sesto anno, 110 CFU;
- per il settimo anno, 135 CFU.

- b) per i **corsi di laurea magistrale**, alla data del 10 agosto 2020, di:

- almeno 30 CFU per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 80 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso;

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 15 CFU;
- per il terzo anno, 30 CFU;
- per il quarto anno, 60 CFU;
- per il quinto anno, 80 CFU;

- c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: dell'ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

- d) per i **corsi di master di I° e II° livello**: dell'ammissione all'anno successivo, se previsto.

6. Per lo studente partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming presso l'Università Ca' Foscari Venezia oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'Ateneo secondo quanto previsto dall'accordo di mobilità.

7. Lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus". Il bonus va fatto valere una sola volta nel corso degli studi ed assume valori diversi in base all'anno in cui viene utilizzato:

- a) per i corsi di laurea:

- 5 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 CFU, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

- b) per i corsi di laurea magistrale:

- 15 CFU, se non utilizzato nel precedente corso di laurea.

Il bonus si considera utilizzato se risulta effettivamente necessario al raggiungimento dei requisiti. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua (*es. se si richiede il bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e se ne utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni lo studente potrà utilizzare soltanto la quota residua pari a 2 CFU*).

Non è previsto l'utilizzo del bonus di cui alle lettere a) e b) per lo studente:

- iscritto ai corsi di laurea con lo status di part-time;
- iscritto ai corsi di laurea magistrale con lo status di part-time;
- iscritto ai corsi di dottorato di ricerca;
- iscritto ai corsi di master di I° e II° livello;
- partecipante a programmi di mobilità internazionale incoming oppure a programmi che portino al conseguimento di un Joint Degree o Double Degree.

8. In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i CFU riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio.

9. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU derivanti da:

- esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
- esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).

10. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea, conseguita sia secondo l'ordinamento ante D.M. 509/99 sia secondo il nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

11. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea conseguita secondo l'ordinamento ante D.M. 509/99, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea

specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

12. Lo studente dovrà essere in possesso di un I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore al limite fissato per ottenere la riduzione delle tasse e dei contributi, pari a Euro 59.999,99.
13. Allo studente con cittadinanza diversa da quella italiana, vincitore della collaborazione, è richiesta la conoscenza della lingua italiana con un livello B2 di cui sarà tenuto a produrre, in sede di sottoscrizione del contratto, idonea documentazione rilasciata da uno dei seguenti enti:

- School for International Education (SIE) - Università Ca' Foscari Venezia
- CELI: Università per Stranieri di Perugia (<http://www.cvcl.it/categorie/categoria-64?explicit=SI>)
- CILS: Università per Stranieri di Siena (http://cils.unistrasi.it/79/82/I_LIVELLI_CILS.htm)
- CERT.IT: Università Roma Tre (<http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/>)
- PLIDA: Società Dante Alighieri (<https://plida.it/certificazione-plida.html>)
- OLS: Erasmus Online Linguistic Support - solo per studenti in mobilità incoming (<https://erasmusplusols.eu/it/>)
- Certificazioni rilasciate da enti differenti da quelli sopra citati potranno eventualmente essere valutate.

Lo studente con cittadinanza diversa da quella italiana non sarà tenuto ad attestare la conoscenza della lingua italiana a livello B2 nel caso in cui:

- sia iscritto ad un corso di laurea ed abbia conseguito il diploma di scuola superiore in lingua italiana presso un istituto con sede legale in Italia;
- sia iscritto ad un corso di laurea magistrale, un corso di dottorato di ricerca o un corso di master ed abbia conseguito il diploma di scuola superiore in lingua italiana presso un istituto con sede legale in Italia e/o la laurea in lingua italiana presso un'Università con sede legale in Italia.

In fase di sottoscrizione del contratto, lo studente sarà tenuto a presentare l'attestazione del livello richiesto di conoscenza della lingua italiana. In caso di mancata presentazione dell'attestazione lo studente decadrà dalla possibilità di svolgere l'attività di collaborazione.

14. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando, non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 6 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per richiedere l'attestazione I.S.E.E. 2020 valevole per le “**prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**”, lo studente dovrà compilare la DSU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione “servizi online” del sito web dell'INPS (www.inps.it), oppure con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato.

L'I.S.E.E. deve essere rilasciato in favore dello studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice fiscale. Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare entrambi richiedenti il beneficio l'attestazione I.S.E.E. deve riportare l'indicazione che la stessa si applica in favore di ciascuno studente del quale deve essere riportato il codice fiscale.

L'attestazione cartacea dell'I.S.E.E. 2020 non deve essere consegnata all'Università, che la importerà se redatta secondo le caratteristiche di cui sopra e lo studente avrà regolarmente trasmesso la Richiesta agevolazioni. Non saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. per l'Università senza trasmissione della richiesta agevolazioni o richieste oltre il suddetto termine; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della DSU.

3. Lo studente potrà decidere di presentare l'I.S.E.E. Corrente, valido alla data di scadenza della presentazione della domanda di Collaborazione (30 settembre 2020), qualora si sia verificata:
- una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero
 - una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
 - un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato D.P.C.M. n. 159/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34.

L'I.S.E.E. Corrente e la sua componente reddituale I.S.R.E. vengono calcolati sulla base di un'attestazione I.S.E.E. valevole per le provvidenze per il diritto allo studio in corso di validità.

Lo studente dovrà comunicare al Settore Diritto allo Studio e Disabilità (dirittoallostudio@unive.it), entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di Collaborazione del 30 settembre 2020, esplicitamente la propria volontà di far valere l'I.S.E.E. Corrente, indicando il numero di protocollo INPS di tale attestazione.

4. Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
5. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo anche iscritto ai corsi di dottorato di ricerca fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a Euro 6.500,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
6. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
7. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 ad oggetto "Riforma I.S.E.E. D.P.C.M. n. 159/2013).
8. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E. Parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
9. Lo studente dovrà rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso il CAF convenzionato con l'Ateneo e presentare l'elenco dei documenti necessari per il calcolo dell'I.S.E.E. Parificato; in mancanza di tali documenti, il CAF non procederà al rilascio dell'I.S.E.E. Parificato. Le modalità operative di calcolo dell'I.S.E.E. Parificato sono indicate all'indirizzo www.unive.it/tasse > ISEE e Richiesta agevolazioni.
10. Per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2, l'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / l'I.S.E.E. Corrente / l'I.S.E.E. Parificato non potrà superare il limite di Euro 59.999,99.

Art. 7 - Partecipazione al concorso

1. Possono presentare la domanda di Collaborazione gli studenti che risultino in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
2. Per poter concorrere al bando gli studenti dovranno effettuare **TUTTE** le seguenti operazioni:

- a) **PRESENTARE la domanda di Collaborazione** compilando e trasmettendo esclusivamente in forma on line la "**Richiesta agevolazioni**" disponibile nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "**Richiesta agevolazioni**", o all'apposito link <https://esse3.unive.it/auth/Autocertificazioni/Autocertificazione.do> per chi non fosse ancora immatricolato; attraverso la Richiesta agevolazioni si dà contestualmente mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione I.S.E.E.

Il termine non differibile per la presentazione della domanda di Collaborazione è fissato al **30 settembre 2020 ore 23:59**.

Se al termine della compilazione la Richiesta di agevolazioni non sarà trasmessa la domanda di Collaborazione non potrà in nessun caso essere accolta. Dopo la corretta trasmissione della domanda sarà rilasciata una ricevuta che l'interessato dovrà conservare quale prova di avvenuta presentazione della domanda; tale ricevuta sarà anche inviata via mail all'indirizzo dello studente (numerodimatricola@stud.unive.it). Si consiglia, inoltre, di stampare o salvare la ricevuta che si visualizza al termine della trasmissione della richiesta.

- b) **CHIEDERE L'ATTESTAZIONE I.S.E.E. 2020 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"** - presentando la DSU all'INPS - o l'I.S.E.E. Parificato, in favore dello studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice fiscale, entro il termine del **30 settembre 2020 ore 23:59** (farà fede la data di presentazione della DSU).

Solo per gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale o per gli studenti trasferiti da altro Ateneo (questi ultimi dovranno però aver presentato domanda di trasferimento verso Ca' Foscari entro il 30 settembre 2020) il termine per la richiesta dell'I.S.E.E. è differito al 30 novembre 2020 ore 23:59.

L'attestazione I.S.E.E. non dovrà riportare omissioni/differmità. Per tutte le altre indicazioni relative all'attestazione I.S.E.E. si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 6.

- c) **ISCRIVERSI ALL'ANNO ACCADEMICO 2020/2021 versando la prima rata di tasse e contributi entro il termine del 30 settembre 2020 ore 23:59.** Solo per gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale o per gli studenti trasferiti da altro Ateneo (questi ultimi dovranno però aver presentato domanda di trasferimento verso Ca' Foscari entro il 30 settembre 2020), il termine per il versamento della prima rata è differito al 17 dicembre 2020 ore 23:59.

Lo studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale che intende laurearsi nella sessione autunnale dell'anno accademico 2019/2020 (ottobre - novembre 2020) o in quella straordinaria dello stesso anno accademico (febbraio - aprile 2021) e che non sia iscritto ad anni fuori corso, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per l'anno accademico 2019/2020.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni (di cui alle lettere a, b o c) riportate nel presente comma comporterà l'esclusione dal concorso.

Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Si potrà, inoltre, verificare lo stato di svolgimento delle suddette operazioni collegandosi alla propria Area riservata nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "Riepilogo richiesta agevolazioni".

Art. 8 - Formazione della graduatoria e svolgimento dell'attività

1. La graduatoria, verificato il possesso dei requisiti di merito, è definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. 2020, privilegiando le condizioni economiche più disagiate. Viene data priorità allo studente idoneo che non sia risultato vincitore della Borsa per il diritto allo studio per l'anno accademico precedente.
2. L'Università ha la facoltà di escludere dalle graduatorie annuali gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata nell'anno accademico precedente, sentiti i responsabili dei servizi interessati, nonché gli studenti il cui contratto sia stato risolto per inadempienza grave ai sensi del successivo articolo 10.
3. Entro il 19 febbraio 2021 la graduatoria sarà pubblicata nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse". E' fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatoria accertandosi così dell'idoneità alla collaborazione.

Art. 9 - Assegnazione, svolgimento dell'attività e obblighi del collaboratore

1. L'idoneità allo svolgimento della collaborazione non comporta certezza di accesso alla stessa, dovendosi verificare che la posizione in graduatoria sia congrua rispetto al numero di collaborazioni che si potranno attivare. Lo studente chiamato a svolgere la collaborazione sarà contattato a mezzo telefonico e/o e-mail direttamente dal referente della struttura dell'Ateneo alla quale verrà assegnato. A tal fine si ricorda di tenere costantemente aggiornati i dati di recapito presenti nei sistemi informatici dell'Ateneo e che tutte le comunicazioni istituzionali via mail avvengono esclusivamente alla casella di posta numerodimatricola@stud.unive.it, rilasciata in fase di immatricolazione, che ciascuno studente è tenuto ad attivare.

Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

2. Nel caso di mancata conoscenza della lingua italiana, di cui all'articolo 5, o di rinuncia volontaria allo svolgimento dell'attività di collaborazione assegnata, si procederà alla chiamata di altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di indisponibilità temporanea allo svolgimento della collaborazione per motivi documentati e giustificati, il candidato sarà collocato in coda alla graduatoria degli studenti idonei al beneficio; in questo caso non è garantita la possibilità di un effettivo svolgimento dell'attività in un successivo periodo.

3. La rinuncia o l'indisponibilità, non documentata e giustificata, allo svolgimento dell'attività di collaborazione comportano la decadenza dalla graduatoria stessa.
4. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione varia in base alla posizione occupata in graduatoria, alle esigenze della struttura/servizio di assegnazione e comunque sarà compreso tra marzo 2021 e febbraio 2022.

All'interno del suddetto periodo, l'attività può essere differita per la partecipazione a programmi di scambio internazionale e stage o per la frequenza di lezioni universitarie obbligatorie.

5. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo quanto stabilito nel contratto e osservando le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale svolge la sua attività.
6. L'articolazione dell'orario è concordata con il responsabile della struttura, tenuto conto delle esigenze della struttura stessa da contemperare con le esigenze del collaboratore.
7. Lo studente vincitore della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere mirato per l'anno accademico 2020/2021.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevederà:
 - a) la struttura o le strutture presso le quali viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile dei servizi nell'ambito dei quali essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 150 ore in un anno accademico;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico e di comportamento di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;
 - j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto dovrà essere firmato, a partire dalla settimana successiva alla data di inizio della collaborazione stessa, presso l'Area Risorse Umane (ARU) - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo – Settore Carriere UPTA (sede di Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia) nel seguente orario di apertura al pubblico: *martedì, mercoledì e venerdì: 9.30 – 12.30*.
3. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n. 363/1998; Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.
4. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura cui è assegnato, quando questi abbiano carattere essenziale per la struttura, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 9;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni richieste anche in relazione a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 5.

Art. 11 - CFU

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, a domanda, CFU alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studio dello studente interessato.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme generali in materia di diritto allo studio e quelle del codice civile in materia di contratti, in quanto compatibili.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il direttore dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Micaela Scarpa.

Art. 14 - Riferimenti per informazioni

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio e Disabilità (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center "Servizi agli studenti")
- segnalazione al www.unive.it/aiutostudenti
- accesso allo sportello su appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/10590>, nel seguente orario di apertura: martedì, venerdì: 9.30 - 12.30 ; mercoledì: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30

Art. 15 - Riferimenti normativi

Statuto di Ateneo - Decreto del Rettore n. 750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni
Regolamento d'Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti - Decreto del Rettore n. 304/2014 del 14 aprile 2014
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
L.R. 18 giugno 1996, n. 15
L.R. 7 aprile 1998, n. 8
L. 21 dicembre 1999, n. 508
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
D.P.C.M. 9 aprile 2001
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014
D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147
D.L. 30 aprile 2019, n. 34
D.M. 6 maggio 2020, n. 62
Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 998 del 21 luglio 2020

Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

Venezia, 30 luglio 2020

f.to Il Dirigente dell'Area
Didattica e Servizi agli studenti
dott.ssa Francesca Magni

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia
PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia
PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).